

Bruxelles, 18.12.2015
COM(2015) 664 final

ANNEX 2

ALLEGATO

Definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

ALLEGATO

Definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

Prima di ciascuna riunione annuale del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo (PSCC) del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, vengono prese le misure necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto di tutte le informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea nonché di qualsiasi documento da discutere che rientri nelle competenze dell'UE in base ai principi guida e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della riunione del PSCC, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione, per esame e approvazione.

La posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, oppure entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.